

Nota informativa sul procedimento contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dall'articolo 13, comma 8, lettera c), del DPR n. 29 maggio 2015, n. 109/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12);
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento

Concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione di cui:

- alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), articolo 53 bis, comma 1;
- al DPR n. 29 maggio 2015, n. 109/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12). I rinvii che seguono si intendono effettuati agli articoli del regolamento, se non altrimenti specificato.

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI – SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO, via Trento n. 2, Trieste.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria:

Responsabile del procedimento	ROBERTO FILIPPO	 040 3772476	 roberto.filippo@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria (uno o più fra gli elencati funzionari dell'Ufficio competente designato/i a curare l'istruttoria della singola pratica)	FULVIO PETROSELLI	 040 3772478	 fulvio.petroselli@regione.fvg.it
	PATRIZIA MUSTO	 040 3772417	 patrizia.musto@regione.fvg.it
	PAOLO SMREKAR	 040 3772475	 paolo.smrekar@regione.fvg.it
	CLAUDIA COMELLI	 040 3772368	 claudia.comelli@regione.fvg.it
	LINDA DE BIASIO	 040 3772527	 linda.debiasio@regione.fvg.it
	LUIGINO BOZZER	 0432 555989	 luigino.bozzer@regione.fvg.it

Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione

I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande (art. 15, c. 1).

I contributi sono concessi, sentito il parere del Comitato, entro il termine di **180 giorni** dalla data di presentazione della domanda di contributo ovvero, nei casi di cui all'articolo 14, commi 2 e 3 del regolamento, dalla data del ricevimento di tutta la documentazione e le informazioni richieste per l'espletamento delle attività istruttorie. L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo nei limiti di disponibilità di bilancio, correlati ai patti di stabilità e crescita fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili (art. 15, c.2).

Il termine per l'adozione dei provvedimenti di concessione è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 15, c. 6).

Il provvedimento di liquidazione del contributo è emanato entro **180 giorni** dalla data di presentazione della rendicontazione. Il termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione (art. 23, c. 4).

☞ L'ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le domande non istruite a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria o dei limiti derivanti dai patti di stabilità e crescita e per le quali non sia intervenuto il decreto di prenotazione delle risorse entro la chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno di presentazione delle domande medesime, sono archiviate d'ufficio entro il 31 dicembre e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa (art. 15, c. 4).

Termini per la presentazione della domanda

La domanda, sottoscritta con firma digitale, può essere presentata esclusivamente tramite inoltro telematico (sistema GOLD). Con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato, sono fissati i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di contributo.

Le imprese possono presentare una sola domanda di contributo per ciascuna annualità e la domanda medesima può riguardare un unico progetto organico comprendente una o più iniziative di cui all'art. 5 del regolamento (art. 13, c. 5).

Non possono presentare domanda le imprese che, al momento della presentazione della stessa, hanno uno o più progetti finanziati dall'ufficio competente a valere sul presente regolamento o su bandi emanati in attuazione della programmazione comunitaria, per i quali è ancora pendente il termine di conclusione, come comunicato ai sensi della disciplina di riferimento, ovvero oggetto di successiva proroga, fatti salvi i progetti conclusi anticipatamente, da comunicare tempestivamente all'ufficio competente (art. 13, c. 6).

☞ La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti (art. 33, c. 3 legge regionale 7/2000).

Durata, avvio e conclusione dell'iniziativa

Il progetto può avere una durata massima di **30 mesi** (art. 10, c.4).

Le imprese comunicano, entro il termine di **30 giorni** dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo, la data di avvenuto avvio dell'iniziativa e la data di conclusione, salvo proroga autorizzata ai sensi dell'art. 19 del regolamento (art. 10, c. 6).

La proroga del termine di avvio dell'iniziativa è ammessa una sola volta nel limite massimo di **60 giorni** a condizione che la richiesta sia debitamente ed espressamente motivata e presentata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione del contributo (art. 19, c. 1).

L'impresa beneficiaria può presentare una o più richieste di proroga del termine di conclusione dell'iniziativa, a condizione che la stessa sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza del termine di conclusione comunicato (art. 19, c. 2).

Le proroghe dei termini di conclusione del progetto sono autorizzate dall'ufficio competente entro il limite massimo complessivo di **6 mesi** (art. 19, c. 3).

Termini per integrazioni e per comunicazioni di variazioni dell'iniziativa o del soggetto beneficiario

Ove la domanda o, in seguito, la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'interessato con l'assegnazione di un termine non superiore a **30 giorni** per la regolarizzazione o integrazione; è consentita la proroga del termine a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. In fase di concessione del contributo, qualora il termine assegnato decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio. In fase di liquidazione del contributo a seguito della presentazione della rendicontazione, l'ufficio competente procede sulla base della documentazione agli atti (art. 14, c. 2 e 6; art. 23, c. 2 e 3).

Le eventuali variazioni dell'iniziativa o del soggetto beneficiario (es. trasformazione d'impresa) vanno comunicate tempestivamente all'ufficio competente (si rinvia agli articoli 18 e 28 del regolamento) e sono approvate entro **90 giorni** dalla comunicazione.

Erogazione in via anticipata (art. 17)

I contributi possono essere erogati in via anticipata, entro **90 giorni** dalla richiesta, nella misura massima del 70%, previa presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da

erogare, maggiorata degli interessi, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano.

Termini e modalità per la presentazione della rendicontazione (art. 20 e 21)

L'impresa deve presentare la rendicontazione della spesa entro **4 mesi** decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa.

Nel caso in cui il progetto risulti concluso prima della concessione del contributo, il termine di 4 mesi per la presentazione della rendicontazione decorre dalla data del ricevimento della comunicazione all'impresa dell'adozione del decreto di concessione.

La modulistica di presentazione della rendicontazione è compilata on line attraverso il sistema Gold, accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigiano. L'inoltro è effettuato sia per via telematica, attraverso il sistema Gold, sia attraverso i canali tradizionali, una volta che il documento sia stato stampato, debitamente sottoscritto e corredato dell'ideale documentazione giustificativa di spesa.

Ai fini di rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede la trasmissione della rendicontazione in formato cartaceo.

Le spese sostenute dai beneficiari ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere d), e), f), g) e i) e comma 8 del regolamento devono essere giustificate da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di avvio e quella di conclusione del progetto, pena la non ammissibilità a contributo. Il costo per la certificazione della spesa deve essere giustificato da fatture o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, di data compresa tra la data di conclusione del progetto ed il termine ultimo di presentazione della rendicontazione di spesa.

Per i documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro, il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale.

Obblighi dei beneficiari (art. 26)

I beneficiari sono tenuti a:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane al momento della liquidazione del contributo qualora non siano già iscritti al momento della presentazione della domanda;
- c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), c), d) e) e f) del regolamento per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo;
- d) trasmettere la dichiarazione di avvio e di conclusione del progetto ai sensi dell'art. 10, c. 6 del regolamento;
- e) mantenere una attività artigiana così come registrata nella visura camerale coerente con il progetto presentato;
- f) rilasciare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al "de minimis" di cui all'articolo 15, comma 8 del regolamento;
- g) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'art. 27, c. 1 del regolamento;
- h) realizzare le iniziative conformemente al progetto ammesso a contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 18 del regolamento;
- i) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- j) rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate ai sensi dell'art. 19 del regolamento;
- k) comunicare eventuali variazioni ai sensi degli articoli 18 e 28 del regolamento;
- l) comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale;
- m) non ricevere altri contributi sull'iniziativa finanziata;
- n) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa di riferimento richiamata all'articolo 2 del regolamento medesimo;
- o) rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza sul lavoro;
- p) nel caso di cui all'art. 22 (certificazione delle spese), conservare i titoli originali di spesa, nonché la documentazione a supporto della rendicontazione, presso i propri uffici ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

I beneficiari sono tenuti altresì ad osservare le disposizioni in tema di antidelocalizzazione di cui all'articolo 34 della legge regionale 3/2015 (Rilancimpresa FVG – Riforma delle politiche industriali), che si riproduce integralmente:

Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali)

Art. 34 (Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive)

1. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).
2. Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro cinque anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.

Divieto di cumulo (art. 7)

I contributi concessi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici, compresi aiuti di Stato e incentivi "de minimis", ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

In deroga a tale disposizione, i contributi sono cumulabili con ulteriori misure di incentivazione non costituenti aiuti di Stato, su valutazione della Commissione europea, comunque nel limite massimo della spesa effettivamente sostenuta.

Vincoli di destinazione (art. 27)

Per le iniziative di cui all'articolo 5, i soggetti beneficiari rispettano i seguenti obblighi, per i due anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa:

- a) mantenere la sede o l'unità operativa nel territorio regionale, qualora l'importo liquidato sia superiore a 50.000,00 euro;
- b) non alienare o cedere a terzi a qualunque titolo i prototipi o i progetti pilota per i quali non è stato applicato il recupero di cui all'articolo 8, comma 4.

Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui sopra, i soggetti beneficiari trasmettono all'Ufficio competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello pubblicato sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato. In caso di inosservanza, l'ufficio competente procede ad effettuare ispezioni e controlli.

➤ ➡ La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione dell'incentivo, non comporta la violazione dei vincoli di destinazione né la revoca o rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'impresa artigiana dall'articolo 11 della legge regionale 12/2002 o il superamento dei parametri finanziari previsti dalla normativa comunitaria per la piccola impresa (art. 27, c. 3).

Sicurezza sul lavoro

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro (art. 13, c. 9, lett. b).

Limiti di spesa e contributo (art. 11)

Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa ammissibile è pari o superiore ai seguenti limiti:

a) per i progetti che comprendono ricerca, sviluppo ed innovazione:

- 1) 25.000,00 euro per le piccole e medie imprese;
- 2) 20.000,00 euro per le microimprese;

b) per i progetti esclusivamente di innovazione:

- 1) 15.000,00 euro per le piccole e medie imprese;
- 2) 10.000,00 euro per le microimprese.

Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 400.000,00 euro.

☞ Qualora in fase di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia inferiore ai limiti minimi previsti o inferiore del 50% rispetto al preventivo ammesso a contributo, il contributo è revocato (art. 11, c. 2; art. 29, c. 2, lett. e) ed f)).

Casi di annullamento o revoca del contributo

☞ Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di illegittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede (art. 29, c. 1).

☞ Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della decadenza dal diritto all'incentivo derivante dalla rinuncia del beneficiario, ovvero per inadempimento del beneficiario rilevabile qualora (art. 29, c. 2):

- a) l'iniziativa sia stata avviata prima della data di presentazione della domanda;
- b) sia decorso inutilmente il termine assegnato per la comunicazione della data di effettivo avvio e di conclusione dell'iniziativa, ai sensi dell'art. 10, c. 7 del regolamento;
- c) la rendicontazione delle spese non sia presentata nel termine di cui all'articolo 20, c. 1;
- d) siano variate, ai sensi dell'articolo 24, c. 1, le condizioni che hanno determinato l'attribuzione di punteggio aggiuntivo in sede di valutazione e la variazione di tali condizioni abbia comportato la rideterminazione del punteggio di valutazione, risultando lo stesso inferiore al punteggio minimo di 21 punti;
- e) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore ai limiti minimi previsti all'art. 11, c. 1;
- f) la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore rispetto al preventivo ammesso del 50%;
- g) l'iniziativa realizzata si discosti significativamente da quella ammessa a contributo;
- h) non siano mantenuti i requisiti soggettivi di cui all'art. 26, c. 1, lett. b) ed i vincoli di destinazione di cui all'art. 27, c. 1;
- i) in caso di variazioni soggettive, non siano rispettate le condizioni per il subentro nell'agevolazione, ai sensi dell'art. 28.

☞ Le somme erogate sono restituite secondo le modalità previste agli artt. 49 e 50 della L.r. 7/2000.

Ispezioni e controlli

Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 7/2000 (art. 30, c. 1).

☞ MAGGIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE FVG ALL' INDIRIZZO WWW.REGIONE.FVG.IT > ECONOMIA E IMPRESE > ARTIGIANATO.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Si rende noto che i dati acquisiti nel corso del procedimento sono oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali finalizzate alla concessione di contributi alle imprese, nel rispetto di ogni obbligo previsto dalla normativa, e che per le medesime finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati (cfr. art. 25, c. 3 del DPR 33/2012 e art. 68 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ad es. soggetti gestori di altri procedimenti di concessione di contributi o diffusi, limitatamente ai dati contenuti in atti soggetti a pubblicazione. Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che eventuali dati giudiziari, anche acquisiti da o comunicati ad altri soggetti – CATA, CCIAA, Prefetture UTG, Autorità Giudiziaria - saranno trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antimafia, dalle norme sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato (D. Lgs. 231/2001 e s.m.i. e norme sul casellario giudiziale), sulla documentazione amministrativa e le relative decadenze e sanzioni in ipotesi di false dichiarazioni (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), sui controlli e la sospensione o revoca degli incentivi (L.R. 7/2000 e s.m.i.) ed in genere sulle sanzioni penali e sulle conseguenze amministrative per reati connessi alla richiesta di contributi o aventi comunque rilievo per il procedimento. Se la presentazione dell'istanza è facoltativa, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio

per la completezza dell'istanza stessa e della relativa istruttoria nel procedimento contributivo per l'incentivo richiesto; il mancato, parziale o inesatto conferimento può comportare l'interruzione del procedimento, il rigetto della domanda e l'eventuale revoca/annullamento di provvedimenti positivi già emessi.

Il **titolare del trattamento** dei dati è la DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI – SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO e **gli incaricati del trattamento** dei dati sono i funzionari del SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica, individuati fra quelli elencati al paragrafo "Responsabile del procedimento e dell'istruttoria".

All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che si riproduce integralmente:

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 7;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
 - a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
 - c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
- 5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).